



# Misure in materia di ordinamento, organizzazione e funzionamento delle Forze di polizia, delle Forze armate nonché del Corpo nazionale dei vigili del fuoco

## A.C. 2139

Dossier n° 113 - Elementi di valutazione sulla qualità del testo  
25 marzo 2025

### Informazioni sugli atti di riferimento

A.C.	2139
Titolo:	Misure in materia di ordinamento, organizzazione e funzionamento delle Forze di polizia, delle Forze armate nonché del Corpo nazionale dei vigili del fuoco
Iniziativa:	Governativa
Iter al Senato:	Sì
Numero di articoli:	18
Commissioni competenti:	I Affari costituzionali, IV Difesa
Sede:	referente
Stato dell'iter:	in corso di esame in commissione

### Contenuto

L'**articolo 1** eleva a quattro anni, ovvero due se si tratti di sede disagiata, il periodo minimo di servizio nella sede di prima assegnazione, per agenti in prova, vice ispettori in prova e commissari capo. Questo, per i concorsi successivi alla data di entrata in vigore del presente provvedimento (così il **comma 1**, il **comma 2, lettera a)** ed il **comma 3**).

Autorizza, ai fini del conferimento dei posti di livello dirigenziale, l'individuazione di posti di funzioni 'in deroga', nel limite del venti per cento delle dotazioni organiche correlative di ciascuna qualifica, e per non oltre un quinquennio. Siffatta previsione vale per i funzionari che conseguono la promozione alla qualifica di vice questore aggiunto o qualifiche equiparate nelle carriere dei funzionari tecnici, dei medici e dei medici veterinari (**comma 2, lettera b)**).

Prevede venga meno, nel periodo del Giubileo del 2025, il requisito di periodo minimo di permanenza in sede ai fini dei trasferimenti del personale che eserciti funzioni di polizia (**comma 4**).

Aggiorna in "Scuola superiore di polizia" la denominazione, presente nell'atto legislativo istitutivo, di "Istituto superiore di polizia", e prevede che il direttore della Scuola sia un prefetto o un dirigente generale di pubblica sicurezza (**comma 2, lettera d)**), correlativamente modificando la tabella B allegata al decreto legislativo n. 139 del 2000, relativa a qualifiche e funzioni della carriera prefettizia (**comma 5**).

Prevede che la rideterminazione con decreto del Ministro dell'interno possa essere, oltre che dei ruoli, delle "carriere". Ed abroga altra disposizione relativa rideterminazione delle dotazioni organiche per esigenze operative e funzionali sopravvenute (**comma 2, lettera c)** e **comma 6**).

L'**articolo 2** specifica che i **requisiti di idoneità fisica e psichica** per i candidati che espletano concorsi per l'**accesso ai gruppi sportivi «Polizia di Stato-Fiamme Oro»** sono i medesimi per coloro che sono candidati alla nomina a **maestro direttore**, a **maestro vice direttore** e ad **orchestrante** della Banda musicale della Polizia di Stato (**comma 1**).

Con il **comma 2** si specifica che l'accertamento dei **requisiti di idoneità fisica** per la nomina ad **allievi agenti tecnici** deve escludere le cause di non idoneità al servizio previste per il personale che espleta funzioni di polizia. Tali ruoli possono essere ricoperti anche da coniugi, figli superstiti e fratelli di appartenenti a forze di polizia deceduti o invalidi per servizio (almeno all'80 per cento) a causa di azioni criminose o lesioni riportate nell'espletamento di missioni internazionali di pace.

L'**articolo 3, inserito dal Senato**, esenta gli **psicologi della carriera dei funzionari tecnici di Polizia** dall'applicazione delle norme relative alle **incompatibilità inerenti all'esercizio delle attività libero-professionali**, estendendo loro il **divieto di svolgere la libera professione in determinati ambiti**, già valevole per i medici della Polizia di Stato.

L'**articolo 4** determina, per la Polizia di Stato, una riduzione della durata dei corsi di formazione per l'accesso alle qualifiche di commissario, di vice commissario e di commissario tecnico (con una correlativa estensione, in alcuni casi, della durata del tirocinio), e demanda a un decreto del Capo della Polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza la riduzione della durata dei corsi per la nomina a vice ispettore e vice ispettore tecnico (ferma restando una loro prestabilita durata minima).

L'**articolo 5** reca disposizioni concernenti l'ordinamento e l'organizzazione dell'Arma dei Carabinieri.

L'**articolo 6, interamente sostituito nel corso dell'esame in Assemblea al Senato**, potenzia il contingente extra-organico (il cosiddetto "contingente speciale") del **Comando carabinieri per la tutela del patrimonio culturale**, al fine di rafforzarne l'attività in materia di prevenzione e repressioni delle violazioni alla legislazione di tutela dei beni culturali e paesaggistici.

L'**articolo 7** reca disposizioni concernenti la **decorrenza delle promozioni, disposte a copertura delle vacanze, degli ufficiali del Corpo della Guardia di finanza**.

L'**articolo 8**, introdotto nel corso dell'esame presso il Senato, apporta alcune modifiche all'ordinamento del Corpo della polizia penitenziaria volte a precisare l'ambito applicativo delle norme che richiedono necessariamente l'impiego di **personale maschile o femminile**, modificando altresì la **tabella** recante il ruolo organico della polizia penitenziaria.

L'**articolo 9**, composto da un unico comma, contiene diverse norme in materia di personale delle Forze armate, riguardanti in particolare il **computo dei periodi di comando, l'impiego di ufficiali in incarichi qualificanti presso enti e agenzie esterne alla Difesa e la decorrenza delle promozioni a tenente colonnello**. La previsione bandisce anche un nuovo **concorso per marescialli**, riservato a sergenti e volontari in servizio permanente con **laurea e abilitazione in una professione sanitaria**, per i posti non coperti da precedenti concorsi.

L'**articolo 10**, inserito durante l'esame in sede referente presso il Senato, autorizza l'Arma dei carabinieri all'assunzione di **personale operaio a tempo indeterminato**, in misura non superiore a 100 unità per l'anno 2025 e 38 per l'anno 2026.

L'articolo in esame – introdotto in Senato - contiene disposizioni in materia di **trattamento economico del personale del comparto difesa e sicurezza** che svolge **funzioni tecniche nell'ambito di procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture**, ai sensi del codice dei contratti pubblici (decreto legislativo 36/2023).

L'**articolo 12** reca una delega al Governo per l'emanazione di disposizioni integrative e correttive, concernenti funzioni, compiti, ordinamento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

L'**articolo 13** prevede che il requisito di istruzione, consistente nella titolarità del diploma di istruzione secondaria di secondo grado, sia da possedere entro il termine riferito alla data di svolgimento della prima prova (anche preselettiva) della procedura di reclutamento, per l'accesso alla qualifica di vigile del fuoco o ai ruoli del personale specialista o ad alcuni ruoli del personale tecnico-professionale.

L'**articolo 14** autorizza l'assunzione fino a 54 unità nella qualifica iniziale del ruolo degli ispettori antincendi, mediante lo scorrimento della graduatoria di concorso interno del 2023, e dispone, per il periodo del Giubileo del 2025, che venga meno il requisito minimo di permanenza in sede per i trasferimenti del personale del ruolo dei vigili del fuoco e del ruolo dei direttivi che espletino funzioni operative, a domanda.

L'**articolo 15** prevede la possibilità, per il Corpo delle Capitanerie di porto – Guardia Costiera, di destinare fino a **4 ufficiali** fuori dal territorio nazionale, per l'impiego in qualità di "esperti" **presso le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari**.

L'**articolo 16** istituisce (con una clausola di invarianza finanziaria) la Giornata nazionale in ricordo delle vittime del dovere.

L'**articolo 17**, introdotto nel corso dell'esame presso il Senato, incrementa l'aliquota del **contributo** a favore della «Cassa ufficiali» e del «Fondo di previdenza per sottufficiali e militari di truppa» della Guardia di finanza (**commi 1, 2 e 3**), e modifica la **disciplina** del Fondo di assistenza per i finanzieri, del Fondo di assistenza per il personale della Polizia di Stato e del Fondo assistenza, previdenza e premi per il personale dell'Arma dei carabinieri (**comma 4**).

L'**articolo 18** reca disposizioni per la disciplina dell'Ente circoli della Marina militare.

## **Omogeneità delle disposizioni**

Il disegno di legge presenta un contenuto omogeneo e corrispondente al titolo; esso è sottoposto al parere del Comitato in ragione della presenza, all'articolo 12, di una disposizione recante una delega legislativa.

## **Coordinamento con la legislazione vigente e semplificazione**

L'articolo 12, comma 3, prevede, al quarto periodo, che qualora il termine di sessanta giorni per l'espressione dei pareri parlamentari sugli schemi di decreto legislativo trasmessi dal Governo scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine di delega o successivamente, quest'ultimo è prorogato per un periodo di novanta giorni (cd. "tecnica dello scorrimento"); si tratta di una norma procedurale presente in molti provvedimenti di delega e che – come segnalato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 261 del 2017 – pur consentendo di individuare comunque il termine di delega, presenta "una formulazione ed una struttura lessicale oggettivamente complessa"; al riguardo, si ricorda che, in precedenti analoghe circostanze, il Comitato ha segnalato l'opportunità di prevedere, in luogo dello scorrimento del termine di delega, termini certi entro i quali il Governo deve trasmettere alle Camere gli schemi dei decreti legislativi (quali ad esempio, trenta, sessanta o novanta giorni prima della scadenza della delega); inoltre, il medesimo comma, al periodo successivo, nel delineare il procedimento di adozione dei decreti legislativi, prevede che l'eventuale "secondo" parere parlamentare (cioè il parere previsto nel caso in cui il Governo non intenda adeguarsi alle condizioni contenute nel "primo" parere sugli schemi di decreto legislativo reso dalle commissioni permanenti) sia espresso sulle "osservazioni del Governo"; in proposito, si segnala, come già fatto in precedenti analoghe occasioni, l'esigenza che, nella procedura del "doppio parere parlamentare", le Commissioni siano comunque chiamate a pronunciarsi sui testi nel loro complesso e non sulle osservazioni del Governo (si veda, al riguardo, da ultimo, la raccomandazione contenuta nel parere riferito al progetto di legge C.1665 recante disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata, reso nella seduta del 23 aprile 2024, nonché le condizioni espresse nei pareri resi nelle sedute del 19 dicembre 2023 e 21 novembre 2023 relative, rispettivamente, al progetto di legge C. 1435, recante interventi in materia di sicurezza stradale e delega per la revisione del codice della strada e C. 799, recante disposizioni in materia di manifestazioni di rievocazione storica e delega al Governo per l'emanazione del codice per la salvaguardia dei patrimoni culturali immateriali). *Si valuti un approfondimento al riguardo.*

L'articolo 12, comma 3, prevede, al terzo periodo, che qualora il termine di sessanta giorni per l'espressione dei pareri parlamentari sugli schemi di decreto legislativo trasmessi dal Governo scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine di delega o successivamente, quest'ultimo è prorogato per un periodo di novanta giorni (cd. "tecnica dello scorrimento"); si tratta di una norma procedurale presente in molti provvedimenti di delega e che – come segnalato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 261 del 2017 – pur consentendo di individuare comunque il termine di delega, presenta "una formulazione ed una struttura lessicale oggettivamente complessa"; al riguardo, si ricorda che, in precedenti analoghe circostanze, il Comitato ha segnalato l'opportunità di prevedere, in luogo dello scorrimento del termine di delega, termini certi entro i quali il Governo deve trasmettere alle Camere gli schemi dei decreti legislativi (quali ad esempio, trenta, sessanta o novanta giorni prima della scadenza della delega); inoltre, il medesimo comma, al quinto periodo, nel delineare il procedimento di adozione dei decreti legislativi, prevede che l'eventuale "secondo" parere parlamentare (cioè il parere previsto nel caso in cui il Governo non intenda adeguarsi alle condizioni contenute nel "primo" parere sugli schemi di decreto legislativo reso dalle commissioni permanenti) sia espresso sulle "osservazioni del Governo"; in proposito, si segnala, come già fatto in precedenti analoghe occasioni, l'esigenza che, nella procedura del "doppio parere parlamentare", le Commissioni siano comunque chiamate a pronunciarsi sui testi nel loro complesso e non sulle osservazioni del Governo.

Si veda, al riguardo, da ultimo, la raccomandazione contenuta nel parere riferito al progetto di legge C.1665 recante disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata, reso nella seduta del 23 aprile 2024, nonché le condizioni espresse nei pareri resi nelle sedute del 19 dicembre 2023 e 21 novembre 2023 relative, rispettivamente, al progetto di legge C. 1435, recante interventi in materia di sicurezza stradale e delega per la revisione del codice della strada e C. 799, recante disposizioni in materia di manifestazioni di rievocazione storica e delega al Governo per l'emanazione del codice per la salvaguardia dei patrimoni culturali immateriali).

*Si valuti un approfondimento al riguardo.*

## **Chiarezza e proprietà della formulazione del testo**

L'articolo 12 delega il Governo a rideterminare le disposizioni integrative e correttive concernenti funzioni e ordinamento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco; quale principio e criterio direttivo della delega, l'articolo in esame prevede, al comma 2, la revisione e la semplificazione del decreto legislativo n. 139 del 2006 e del decreto legislativo n. 217 del 2005, "anche con soppressione e modifica dei ruoli e delle qualifiche esistenti ed eventuale istituzione di nuovi appositi ruoli e qualifiche del personale"; in proposito si ricorda che la Corte costituzionale, con la sentenza n. 158 del 1985, ha rilevato che "la norma di delega non deve contenere enunciazioni troppo generiche o troppo generali, riferibili indistintamente ad ambiti vastissimi della normazione oppure enunciazioni di finalità, inidonee o insufficienti ad indirizzare l'attività normativa del legislatore delegato"; la più recente sentenza n. 166 del 2023 ha poi rilevato che "la legge delega è dunque fondamento e limite del potere legislativo delegato; essa, se, da una parte, non deve contenere enunciazioni troppo generali o comunque non idonee ad indirizzarne l'attività, dall'altra, può essere abbastanza ampia da preservare un margine di discrezionalità, e un corrispondente spazio entro il quale il Governo possa agevolmente svolgere la propria attività di "riempimento" normativo, la quale è pur sempre esercizio delegato di una funzione "legislativa" essendo il legislatore delegato chiamato a sviluppare, e non solo ad eseguire, le previsioni della legge di delega"; ciò premesso, *si valuti l'opportunità di procedere alla soppressione, modifica e istituzione di nuovi ruoli nell'ambito del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.*